


Irpini  mbiente s.p.a.

COMUNE DI AVELLINO  
PROVINCIA DI AVELLINO



COMUNE: AVELLINO  
PROVINCIA: AVELLINO  
SEDE: VIA PIANODARDINE 82  
CATASTO: F.8, P.LLA 1259



**Domanda di Autorizzazione Integrale Ambientale  
per Riesame con Valenza di rinnovo  
dello STIR di Avellino  
sito in Via Pianodardine, 82 – 83100 - AVELLINO**

ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 e dell'art. 29 nonies comma 2 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

Elaborato:  
Allegato Y1  
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Il Tecnico:  
Ing. Vincenzo BIONDO



Consulente ADR e Ambientale:  
Dott. Carmine BARBARISI

RUP:  
Dott.ssa Patrizia PONTILLO

Avellino: 13 Aprile 2022



Prot. 2022/27454 del 05/04/2022

Avellino, 01/04/2022

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANI E PROGRAMMI

**Vista** l'istanza avanzata dal dott. Russo Antonio, in qualità di amministratore unico, acquisita al prot. 26400 in data 31/03/2022, intesa ad ottenere il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica, per uso pratiche Regione Campania, della particella distinta in Catasto al fg. 8 p.la 1259, comprendente copia delle norme tecniche attuative di piano inerenti alla particella interessata e agli immobili su menzionati;

**Visto** il PUC, Piano Urbanistico Comunale, adottato con delibera di C. C. n. 18 sub 13 del 23/01/2006 ed approvato con DPGP n. 1 del 15/01/2008 pubblicato sul BURC Campania n. 4 del 28/01/2008;

**Visto** il Piano Regolatore Territoriale ASI variante ed ampliamento agglomerato Industriale di Pianodardine, approvato con DPGR n. 2253 del 25/02/1992;

**Vista** la planimetria catastale,

### CERTIFICA

che la particella 1259, per l'intera consistenza, risulta compresa nel perimetro del Piano Regolatore Territoriale A.S.I., variante ed ampliamento agglomerato Industriale di Pianodardine, approvato con DPGR n. 2253 del 25/02/1992, (a cui rimanda tra l'altro l'art. 18 delle N.T.A. del PUC) e risulta classificata come segue:

#### **Foglio 8 p.la 1259:**

- ✓ "Zona D Produttive (art. 18 NTA) – Zona ASI", rientrante nella "Zona di attrezzature pubbliche", regolamentata dal Piano Regolatore A.S.I. vigente – Variante ed ampliamento dell'Agglomerato industriale di Pianodardine Avellino, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2253 del 25/02/1992, maggiore consistenza;
- ✓ "Zona D Produttive (art. 18 NTA) – Zona ASI", rientrante nella "Fascia di rispetto: Verde agricolo", regolamentata dal Piano Regolatore A.S.I. vigente – Variante ed ampliamento dell'Agglomerato industriale di Pianodardine Avellino, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2253 del 25/02/1992, in parte;
- ✓ "Zona D Produttive (art. 18 NTA) – Zona ASI", rientrante nella "Sistemazione: Deviazione corso del fiume Sabato", regolamentata dal Piano Regolatore A.S.I. vigente – Variante ed ampliamento dell'Agglomerato industriale di Pianodardine Avellino, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2253 del 25/02/1992, parte residua;
- ✓ "Zona D Produttive (art. 18 NTA) – Zona ASI", particella attraversata da "Acquedotto", regolamentata dal Piano Regolatore A.S.I. vigente – Variante ed ampliamento dell'Agglomerato industriale di Pianodardine Avellino, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2253 del 25/02/1992;
- ✓ "Zona D Produttive (art. 18 NTA) – Zona ASI", particella attraversata da "Metanodotto", regolamentata dal Piano Regolatore A.S.I. vigente – Variante ed ampliamento dell'Agglomerato industriale di Pianodardine Avellino, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2253 del 25/02/1992.

### CERTIFICA

altresì, che per la particella 1259 del foglio 8, nel Piano Urbanistico Comunale adottato con delibera di C.C. n. 18 sub 13 del 23/01/2006 ed approvato con D.P.G.P. n. 1 del 15/01/08, pubblicato sul BURC n.4 del 28.01.2008, risultano i seguenti vincoli:

#### **Tavola n.7 – vincoli e fasce di rispetto:**

- ✓ foglio 8 intera consistenza p.la 1259: "Vincolo paesaggistico per i corsi d'acqua iscritti negli elenchi ai sensi del D.lgs 42/2004 (art. 142, lett. c)";
- ✓ foglio 8 quota parte p.la 1259: "Fasce di inedificabilità lungo le sponde dei fiumi (R.D. 523/1904, L.R. 14/1982)";
- ✓ foglio 8 quota parte p.la 1259: "Limite di esondazione del Fenestrelle (art. 32 NTA e allegato 3)";
- ✓ foglio 8 parte residua p.la 1259: "Corsi d'acqua".



Si allegano alla presente certificazione, e ne formano parte integrante, stralcio copia delle Norme di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Comunale adottato con delibera di C.C. n. 18 sub. 13 del 23/02/2006 e definitivamente approvato con D.P.G.P. n. 1 del 15/01/2008, pubblicato sul BURC Campania n. 4 del 28/01/2008 e stralcio copia NTA del Piano Regolatore Territoriale ASI variante ed ampliamento agglomerato Industriale di Pianodardine, approvato con DPGR n. 2253 del 25/02/1992.

Si rilascia in bollo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari di cui al DPR 6 giugno 2001 n. 380, art. 30 comma 2 e ss. mm. ed ii., per gli usi consentiti.

**Sono fatti salvi i vincoli previsti per legge.**


**Il presente certificato viene rilasciato in base alla documentazione agli atti d'ufficio, fatta salva ogni norma, legge o regolamento di ordine superiore, che prevale su tutte le indicazioni sopra riportate.**

**“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione e ai privati gestori di pubblici servizi”.**

Il Responsabile del procedimento  
Arch. Stefano Tarantino

Il Responsabile del Servizio  
Arch. Luigi De Cesare





Comune di Avellino  
Assessorato all'Urbanistica  
Settore Partecipazione ed uso del territorio

Piano Urbanistico Comunale  
art. 14, 15 del D. Lgs. n. 267/2000

progetto:  
Gregotti Associati Studio  
Augusto Cignaroli  
Antonio Gregotti  
Architetti

Intervento:  
Aterrito Parco  
Siv. n. **2**  
 foglio n. \_\_\_\_\_

**Azzeramento e destinazioni d'uso**  
**Legenda**

Scala: 1:5.000  
Data: \_\_\_\_\_  
PUC approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n. 1 del 15.07.2008 e pubblicato sul B.U.P.C. n. 1 del 25.07.2008  
URL: [www.comune-avellino.it](http://www.comune-avellino.it)

Zona A storica	
A1 Collina La Terra	Art. 11
A2 Espansioni del nucleo storico	Art. 11
A3 Borghi storici (Bellizzi, Pignatelli, Porfilioli, Valle)	Art. 12
Zona B di impianto storico	
B1 Corso V. Emanuele e Valle Infila	Art. 13
B2 Via Francesco De Gasperi	Art. 13
Aree da trasformare in zona A storica e in zona B di impianto storico	
Area da trasformare	Art. 13, 13.1
Area di trasformazione per servizi	Art. 13, 13.1.3
Zona B di impianto recente	
L'area B di impianto recente è delimitata dall'art. 14 della RZA, ovvero dalimito perimetrale nella tavola 3 "Mappa di riferimento". Nella presente tavola sono individuate le destinazioni d'uso compatibili.	
Area Mercatone	Art. 14

Zona di trasformazione	
Zona di sostituzione e ricomposizione urbana	Art. 14
Zona di riqualificazione	Art. 14
Zona di nuovo impianto	Art. 14
Zona di nuovo impianto a destinazione multifunzionale	Art. 14
Area di casolare per servizi	Art. 14
Destinazioni d'uso delle aree di concentrazione dell'edilizia	Art. 14
Zona D Produttiva	
Zona A.S.I.	Art. 15
Zona A.S.I.: zone industriali di previsione	Art. 15
Zona artigianale di produzione Area P.I.P.	Art. 15
Zona E Agricola	
Zona agricola	Art. 20
Area boscate	Art. 20
Area di pertinenza degli edifici storici e area di valore storicoambientale	Art. 17.0

Zona F per servizi di interesse generale	
Servizi di interesse generale D.M. 1444/08	Art. 21
Azzurrature di interesse generale	Art. 21
Intervento pubblico	Art. 21
Azzurrature sanitarie e ospedaliere	Art. 21
Zona A.S.I. (Azzurrature di interesse generale)	Art. 18
Zona A.S.I.: Parco turistico	Art. 18
Parco turistico	Art. 21
Parco agricolo	Art. 23
Parco dei Fenestrelli	Art. 22
Acquedotti pubblici o gestione privata	Art. 22
Destinazioni d'uso delle aree di concentrazione dell'edilizia - Residenze	Art. 22
Area a parco di casolare	Art. 22
Area per edifici multifunzionali	Art. 22
Altri servizi e azzurrature di interesse socioeconomico	
Altri usi e azzurrature	Art. 24
Istruzioni e uffici pubblici	Art. 24
Altre azzurrature di interesse generale	Art. 24
Università	Art. 24
Area militari	Art. 24
Impianti tecnologici	Art. 24
Aziende	Art. 24
Chiaro	Art. 24
Azzurrature sportive	Art. 24
Area di prima accoglienza	Art. 24
Area per spettacoli	Art. 24
Area mercatone	Art. 24
Elporio	Art. 24
Parco di ricambio	Art. 24
Società Etnologica	Art. 24
Orti storici e Casale	Art. 24
Parco Archeologico del Casale	Art. 24
Servizi esistenti	Art. 24
Servizi in progetto	Art. 24
Servizi privati di uso pubblico esistente	Art. 24
Servizi privati di uso pubblico in progetto	Art. 24
Servizi privati esistenti	Art. 24

Aree per servizi	
Area a Standard D.M. 1444/08	Art. 24
Servizi	Art. 24
Istruzione Inferiore	Art. 24
Azzurrature di interesse comune	Art. 24
Servizi pubblici attrezzati	Art. 24
Verde pubblico	Art. 24
Azzurrature sportive	Art. 24
Azzurrature sanitarie e ospedaliere	Art. 24
Parco di interesse generale	Art. 24
Parco di interesse generale	Art. 24
Servizi esistenti	Art. 24
Servizi in progetto	Art. 24
Servizi privati di uso pubblico esistente	Art. 24
Servizi privati di uso pubblico in progetto	Art. 24
Servizi privati esistenti	Art. 24
Area da cedere per servizi relative alle zone in corso di trasformazione	Art. 24
Area da trasformare dai Servizi	Art. 24
Acquedotti pubblici o Casolare privata	Art. 24
Area di casolare per servizi	Art. 24
Destinazioni d'uso delle aree di concentrazione dell'edilizia	Art. 24
Destinazioni d'uso	
Residenza	Art. 2
Residenze con P.T. per servizi alle persone	Art. 2
Residenze con P.T. per servizi alle persone	Art. 2
Residenze con P.T. per servizi alle persone	Art. 2
Residenze e terziario	Art. 2
Servizi alle persone	Art. 2
Residenze con gliedro	Art. 2
Attività turistico-ricreative (+) con vincolo di destinazione	Art. 2
Terziario	Art. 2
Terziario e ricerca	Art. 2
Terziario e Commercio	Art. 2
Commercio	Art. 2
Artigianato di produzione	Art. 2
Industriale	Art. 2
Aree per la viabilità	
Viabilità esistente	Art. 20

Zona F per servizi di interesse generale	
Servizi di interesse generale D.M. 1444/08	Art. 21
Azzurrature di interesse generale	Art. 21
Intervento pubblico	Art. 21
Azzurrature sanitarie e ospedaliere	Art. 21
Zona A.S.I. (Azzurrature di interesse generale)	Art. 18
Zona A.S.I.: Parco turistico	Art. 18
Parco turistico	Art. 21
Parco agricolo	Art. 23
Parco dei Fenestrelli	Art. 22
Acquedotti pubblici o gestione privata	Art. 22
Destinazioni d'uso delle aree di concentrazione dell'edilizia - Residenze	Art. 22
Area a parco di casolare	Art. 22
Area per edifici multifunzionali	Art. 22
Altri servizi e azzurrature di interesse socioeconomico	
Altri usi e azzurrature	Art. 24
Istruzioni e uffici pubblici	Art. 24
Altre azzurrature di interesse generale	Art. 24
Università	Art. 24
Area militari	Art. 24
Impianti tecnologici	Art. 24
Aziende	Art. 24
Chiaro	Art. 24
Azzurrature sportive	Art. 24
Area di prima accoglienza	Art. 24
Area per spettacoli	Art. 24
Area mercatone	Art. 24
Elporio	Art. 24
Parco di ricambio	Art. 24
Società Etnologica	Art. 24
Orti storici e Casale	Art. 24
Parco Archeologico del Casale	Art. 24
Servizi esistenti	Art. 24
Servizi in progetto	Art. 24
Servizi privati di uso pubblico esistente	Art. 24
Servizi privati di uso pubblico in progetto	Art. 24
Servizi privati esistenti	Art. 24
Area da cedere per servizi relative alle zone in corso di trasformazione	Art. 24
Area da trasformare dai Servizi	Art. 24
Acquedotti pubblici o Casolare privata	Art. 24
Area di casolare per servizi	Art. 24
Destinazioni d'uso delle aree di concentrazione dell'edilizia	Art. 24
Destinazioni d'uso	
Residenza	Art. 2
Residenze con P.T. per servizi alle persone	Art. 2
Residenze con P.T. per servizi alle persone	Art. 2
Residenze e terziario	Art. 2
Servizi alle persone	Art. 2
Residenze con gliedro	Art. 2
Attività turistico-ricreative (+) con vincolo di destinazione	Art. 2
Terziario	Art. 2
Terziario e ricerca	Art. 2
Terziario e Commercio	Art. 2
Commercio	Art. 2
Artigianato di produzione	Art. 2
Industriale	Art. 2
Aree per la viabilità	
Viabilità esistente	Art. 20





Comune di Manoccolzo



Intervento






Comune di Monocolzatti



MONTA 16

Ponte Vodo

2



**Comune di Avellino**  
Assessorato all'Urbanistica  
Settore Pianificazione ed uso del Territorio

**Piano Urbanistico Comunale**  
art.24 L. n. 49 del 28 dicembre 2009

progetto:  
**Gregotti Associati Studio**  
Augusto Cagnardi  
Vittorio Gregotti  
Architetti

il diligente  
**Antonio Fusco**

av. n. **7**

foglio n.

titolo  
**Vincoli e fasce di rispetto**


scala  
**1:10.000**

note

file  
art-urbanistica

Legenda	
<b>Vincoli sui territorio</b>	<p>D.L. 490/99 TITOLO II "Bent paesaggistici e ambientali" Area vincolata (art. 31-32)</p> <p>D.L. 490/99 TITOLO II "Bent paesaggistici e ambientali" Vincolo paesaggistico per i corsi d'acqua iscritti negli elenchi ai sensi del T.U. 1773/33 (art. 16-17)</p> <p>boschi (art. 16-17)</p> <p>zone di interesse archeologico (art. 16-17)</p> <p>Vincolo etnologico (art. 16-17)</p> <p>Limite di associazione del Fienestrella (art. 16-17)</p> <p>Area di inidificabilità ad alto rischio idrogeologico (art. 16-17)</p> <p>Area di riserva - P.P.A.C. (art. 16-17)</p>
<b>Vincoli sugli edifici</b>	<p>D.L. 490/99 TITOLO I "Bent culturali" Immobili tutelati (art. 14-15)</p> <p>Immobili tutelati (art. 14-15)</p> <p>Immobili tutelati (art. 14-15)</p>
<b>Vincoli sugli immobili</b>	<p>D.L. 103/2005 art. 2-ter "Interesse archeologico" Area a rischio archeologico (art. 2-ter)</p>
<b>Fasce di rispetto</b>	<p>Unità stradale del centro abitato</p> <p>Fasce di rispetto stradale (art. 33-34)</p> <p>Viabilità di progetto</p> <p>Fasce di rispetto ferroviario (art. 35-36)</p> <p>Fasce di rispetto chilometrico (art. 37-38)</p> <p>Ampliamento critico</p> <p>Fasce di rispetto Zona A.S.I.</p> <p>Fasce di inidificabilità lungo le sponde dei fiumi (art. 39-40)</p> <p>Zona di tutela assoluta dell'acquedotto del Serfno (art. 41)</p> <p>Zona di rispetto delle sorgenti (art. 42)</p> <p>Zona di rispetto del serbatoio Alto Calvo (art. 43)</p> <p>Fasce di rispetto elettrodotti (art. 44)</p> <p>Fasce di rispetto melanocotti (art. 45)</p> <p>Ripulitori di falciatura mobile (art. 46)</p>





CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE  
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

PIANO REGOLATORE TERRITORIALE  
A.S.I.  
Variante ed ampliamento

AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI PIANODARDINE  
(AVELLINO)

*Autografo*  
con la firma del Presidente  
del Consorzio di Sviluppo  
n. 223/A del 25.12.60




Tavola : 4.4  
Oggetto : ZONIZZAZIONE E RETE VIARIA  
Scala : 1/2000


Progettazione :  
Dott. Arch. RAFFAELE TRONCONE  
STUDIO DI ARCHITETTURA ED URBANISTICA  
34100 AVELLINO Viale Cassillo 4

MARZO 1991

LEGENDA


	Perimetro dell'Agglomerato industriale
	VIABILITA' : esistente
	VIABILITA' : di progetto e/o adeguamento
	ZONA DI LOCALIZZAZIONE INDUSTRIALE
	ZONA DI RESIDENZE PREESISTENTI (soggettate alle Normative Urbanistiche dei rispettivi strumenti)
	LOTTO INDUSTRIALE CON ANNESSE ATTIVITA' COMMILI
	ZONA DI IMPIANTI E SERVIZI DELL'AGGLOMERATO
	ZONA DI ATTREZZATURE PUBBLICHE
	ZONA DI VERDE PUBBLICO
	FASCIA DI RISPETTO : Verde agricolo
	FASCIA DI RISPETTO PER SERVIZI ED ALLACCIAMENTI
	PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI : PRG Comune di Avellino
	AREA INDUSTRIALE ESISTENTE : PRG Comune di Manocalzati
	AREA PER ATTREZZATURE TURISTICHE ED ALBERGHIERE PRG Comune di Manocalzati
	ELETTRODOTTO 60 kv
	ELETTRODOTTO 20 kv
	ACQUEDOTTO
	METANODOTTO
	STAZIONI VENDITA CARBURANTI (esistenti) :
	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI RIFIUTO
	SISTEMAZIONE - DEVIAZIONE CORSO DEL FIUME SABATO
	LINEA FERROVIARIA FF.SS.
	PARCO HERRON IARIO







**Comune di Avellino**  
**Piano Urbanistico Comunale**



**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

***Gregotti Associati Studio***  
***(A.Cagnardi, V.Gregotti)***

*Novembre 2007*

(Elaborato adeguato a seguito della Conferenza di Servizi)

PUC approvato con Decreto del Presidente della  
Provincia di Avellino n. 1 del 15.01.2008  
Pubblicato sul B.U.R.C. n. 4 del 28.01.2008



**Comune di Avellino**  
**Piano Urbanistico Comunale**

*Indice*

**Titolo I**

**Orientamenti per l'applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC**

- A           Contenuti del Piano Urbanistico Comunale
- B           Obiettivi da perseguire

**Titolo II**

**Disposizioni generali**

- Art. 1       Definizioni
- Art. 2       Destinazioni d'uso
- Art. 3       Categorie di intervento
- Art. 4       Attuazione degli interventi
- Art. 5       Procedure di attuazione nelle zone di trasformazione

**Titolo III**

**Il Piano**

- Art. 6       Il Patrimonio storico e ambientale

*Parte I*

*Individuazione dei gruppi di edifici e disciplina degli interventi ammessi sugli edifici esistenti*

- Art. 7       Gruppi di edifici e aree di valore storico ambientale
- Art. 8       Individuazione delle caratteristiche edilizie e delle tecniche costruttive
- Art. 9       Disciplina degli interventi ammessi sugli edifici esistenti

*Parte II*

*Disciplina degli interventi di modificazione nelle zone omogenee*

- Art. 10      Zone omogenee: classificazione

**Capo I**

**Zona A storica**

- Art. 11      Zona A.1 - Collina la Terra e A.2 - Espansioni del nucleo storico
- Art. 12      Zona A.3 - Borghi storici

**Capo II**

**Zona B di impianto storico**

- Art. 13      Zona B.1 - Corso Vittorio Emanuele e Viale Italia
- Zona B.2 - Via Francesco Tedesco



### Capo III

#### *Zone omogenee B di impianto recente*

- Art. 14 Zone B di impianto recente  
Art. 15 Aree di Rinnovo urbano

### Capo IV

#### *Zone di trasformazione*

- Art. 16 Zone di trasformazione:  
Zone di sostituzione e ricomposizione urbana - Ru  
Zone di riqualificazione - Rq  
Zone di nuovo impianto - Ni  
Zone di nuovo impianto a destinazione turistico - ricettiva - Nit

### Capo V

#### *Zone per attività terziarie*

- Art.17 - Zone per attività terziarie

### Capo VI

#### *Zone D produttive*

- Art. 18 ( ) Zona A.S.I.  
Art. 19 ( ) Zone produttive

### Capo VII

#### *Zone E agricole*

- Art. 20 Zone E agricole

### Capo VIII


#### *Zone per servizi di interesse generale*

- Art. 21 Zone per servizi di interesse generale  
Art. 22 Parco del Fenestrelle  
Art. 23 Parco agricolo

### Capo IX

#### *Aree per servizi e per la viabilità*

- Art. 24 Aree per servizi  
Art. 25 Aree da trasformare per servizi - Ts  
Art. 26 Aree per la viabilità



#### **Titolo IV**

##### **Riqualificazione urbana e del paesaggio**

- Art. 27    Ambiti di riqualificazione urbana
- Art. 28    Progetti di riqualificazione dello spazio pubblico
- Art. 29    Ambiti e percorsi di valorizzazione della città e del paesaggio

#### **Titolo V**

##### **Tutela e riqualificazione ambientale**

- Art. 30    Norme di carattere generale
- Art. 31    Bonifica ambientale

#### **Titolo VI**

##### **Disposizioni finali**

- Art. 32    Fasce di rispetto e vincoli
- Art. 33    Impianti tecnologici
- Art. 34    Attività commerciali
- Art. 35    Norme abrogate
- Art. 36    Consultazione delle tavole di Piano

#### **Titolo VII**

##### **Elaborati del PUC**

- Art. 37    Elaborati del PUC

#### **Allegati**

##### *Allegato 1a*

Schede normative Aree da trasformare in Zona A storica e in Zona B di impianto storico;

Scheda normativa Area Me01 "Mercatone" in Zona B di impianto recente

##### *Allegato 1b*

Schede normative Zone di trasformazione

##### *Allegato 1c*

Schede normative Aree da trasformare per servizi e Parco del Fenestrelle

##### *Allegato 2*


Individuazione delle caratteristiche edilizie e delle tecniche costruttive

##### *Allegato 3*

Studio geologico - tecnico e classificazione dell'utilizzo del territorio

##### *Allegato 4*

Schede del Patrimonio storico e ambientale



Capo VI  
*Zone D produttive*

Art. 18 **Zona A.S.I.**

**A. Definizione**

- 1 La zona comprende aree nelle quali sono insediate attività produttive e aree libere che il piano intende destinare al completamento del polo produttivo già disciplinato dal Piano Regolatore Territoriale A.S.I. Agglomerato industriale (art. 2 comma 1, L.R. 16/04)

**B. Obiettivi**

- 2 Gli obiettivi del Piano sono:
- consolidare e migliorare le condizioni insediative degli impianti esistenti
  - incentivare la localizzazione di nuove attività produttive;
  - consentire il completamento delle previsioni insediative
  - favorire la localizzazione di servizi alle attività produttive.
  - razionalizzare l'assetto della viabilità interna alla zona in funzione delle nuove previsioni infrastrutturali del Piano.

**C. Modificazioni dell'assetto urbano**

- 3 C1) Nuovi edifici ed attività - Parametri urbanistici e edilizi  
Si rimanda alle prescrizioni contenute nelle norme specifiche, facenti parte del Piano Regolatore Territoriale A.S.I. che costituiscono parte integrante della presente normativa.

**C1. Modificazioni degli edifici esistenti**

- 4 Sono consentite tutte le categorie di intervento nel rispetto dei parametri edilizi di zona e nel rispetto della normativa approvata dalla Giunta Regionale che qui si intende integralmente riportata.

**C2. Modificazioni alle destinazioni d'uso**

- 5 Si rimanda alle prescrizioni contenute nelle norme specifiche, facenti parte del Piano Regolatore Territoriale A.S.I. che costituiscono parte integrante della presente normativa.


**D. Modalità attuative**


- 6 D.I.A, permesso a costruire e secondo le procedure delle leggi vigenti e disciplinate nel Piano Regolatore Territoriale A.S.I.  
La "zonizzazione" proposta nel presente P.U.C. in tale ambito è meramente indicativa, attesa la prevalenza del piano sovraordinato rispetto allo strumento urbanistico generale; nell'eventualità che tale zonizzazione acquisti efficacia, le aree artigianali e perimetrate PIP di nuovo impianto devono essere attuate con la procedura del P.I.P, che in relazione al contenuto ha valore di piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 27.

**E. Classificazione**

- 7 La Zona A.S.I. è classificata zona territoriale omogenea D secondo il DM 2/4/68 n. 1444.







## Titolo VI

### Disposizioni finali

#### Art. 32 Fasce di rispetto e vincoli

- 1 Il P.U.C. individua le fasce di rispetto ed i vincoli nelle tavole 2 "Azzonamento e destinazioni d'uso", 3 "Modalità di intervento" e 7 "Vincoli e fasce di rispetto".
- 2 Le aree ricadenti in fasce di rispetto assumono l'indice di edificabilità delle Zone omogenee in cui ricadono che può essere utilizzato al di fuori dell'area vincolata secondo i parametri e le procedure della zona stessa.
- 3 Nelle aree soggette a vincolo cimiteriale (fascia di rispetto pari a 100 m. dal perimetro dei cimiteri come previsto al punto 1.7 della L.R. 14/82) non sono ammesse nuove costruzioni, è ammessa l'installazione di chioschi non permanenti a servizio del cimitero aventi caratteristiche costruttive e di immagine definite dall'Amministrazione comunale con successivi provvedimenti, e sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti nonché la realizzazione di strade e parcheggi come previsto al punto 1.7 della L.R. 14/82.
- 4 Nelle fasce di rispetto stradale sono consentite, nel rispetto delle norme di zona, le seguenti opere:
  - ampliamento degli edifici esistenti fino ad un massimo di 50 mq SLP, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada, per interventi di miglioramento igienico - sanitario, purché realizzato in sopraelevazione o sulla parte retrostante l'edificio rispetto all'asse viario;
  - impianti di distribuzione di carburante con le relative opere accessorie nel rispetto delle norme del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;
  - pensiline di ingresso di edifici ed a protezione di aree a parcheggio;
  - recinzioni a giorno che non ostruiscano la visibilità;
  - nell'interrato: cabine elettriche e relativi volumi tecnici.
- 5 Nelle fasce di rispetto stradale, indipendentemente dalla individuazione cartografica, sono cogenti le prescrizioni del D.L. n.285/92, D.P.R. n.495/92, D.P.R. n.147/93 sulla base delle determinazioni assunte dall'Amministrazione Comunale per la delimitazione dei centri abitati di cui all'art. 4 D.L. n.285/92, e le ulteriori prescrizioni di cui al punto 1.7 della L.R. 14/82.
- 5bis Nelle fasce di rispetto delle Ferrovie, fermi restando i divieti di cui all' art. 235 della legge 20 marzo 1965, n. 2248 e successive modifiche ed integrazioni, non sono ammesse nuove costruzioni destinate ad abitazioni o ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico come previsto al punto 1.7 della L.R. 14/82; per i fabbricati esistenti in tale fascia di rispetto è consentito il mantenimento dell'attività in atto.



- 6 Nelle tavole “Modalità di intervento” sono indicati i perimetri delle aree e i corsi d’acqua gravati da problematiche di carattere geologico ed idraulico, definiti “aree di inedificabilità ad alto rischio idrogeologico”.
- 6bis Nelle fasce di rispetto di corsi d’acqua sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici, la coltivazione agricola e la sistemazione a verde, nel rispetto della conservazione dello stato della natura.  
Lungo le sponde dei fiumi, dei torrenti, nonché dei canali è vietata ogni nuova edificazione, oltre che le relative opere di urbanizzazione per una fascia di profondità del limite del demanio di (L.R. 14/82 punto 1.7):
- per i fiumi mt. 50 al di sotto della quota di 500 slm;
  - lungo i torrenti a scarsa portata mt. 10;
  - dai limiti degli argini maestri mt. 50.
- 7 Il Piano disciplina la rilocalizzazione in zone di trasformazione (vedi scheda Ni08) delle abitazioni localizzate in aree ad alto rischio per gli insediamenti umani così come individuate nelle “carte della zonizzazione” idrogeologica e definite “probabili aree di 1° distacco interessate da colate rapide di fango e detriti”.
- 7bis Per le sorgenti sono cogenti le prescrizioni del D.L.vo n.152/2006
- 8 **Siti archeologici**  
Sono le aree individuate ai sensi della ex L. 1089/39 e del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto oggetto di possibili ritrovamenti archeologici.
- 9 Gli interventi su queste aree devono essere preventivamente autorizzati dagli Enti competenti alla tutela del vincolo.
- 10 A carattere generale sia per i “centri e agglomerati storici” di cui all’art. 12 delle presenti norme che per i “beni storico-architettonici extraurbani” di cui all’art. 22 delle presenti norme, laddove Enti sovraordinati introducessero vincolo ambientale, il Comune recepirà tale vincolo.


CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA  
PROVINCIA DI AVELLINO

PIANO REGOLATORE TERRITORIALE A.S.I.  
AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI PLANODARDENE

VARIANTE ED AMPLIAMENTO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

marzo 1991



APPROVATO  
CON DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
n° 2253 in data 25.02.92

Appendice: NORME DI ATTUAZIONE

Progettazione

STUDIO DI ARCHITETTURA ED URBANISTICA  
Dott. Arch. RAFFAELE TRONCONE  
83100 AVELLINO Viale Cassitto 4



<u>Indice</u>	<u>pag</u>
1. <u>INTRODUZIONE</u>	2
2. <u>LO SVILUPPO INDUSTRIALE NEL MEZZOGIORNO</u>	4
3. <u>IL CONSORZIO A.S.I. DELLA PROVINCIA DI AVELLINO</u>	
3.1. LO SVILUPPO TERRITORIALE ED AMMINISTRATIVO	5
3.2. IDATI INDUSTRIALI	6
3.3. IL RUOLO DEI CONSORZI A.S.I.: LA LEGGE 1.3.86/64	7
4. <u>LA DOMANDA DI TERRITORIO E DI SERVIZI</u>	
4.1. IL RAPPORTO CEN.S.I.S.	9
4.2. I CRITERI DELL'INDAGINE	9
4.3. - I fattori localizzativi	10
- Risultati dell'indagine	
- Considerazioni	
4.4. - Il fabbisogno futuro di spazio:	12
- Risultati dell'indagine	
- Considerazioni	
5. <u>L'IPOTESI DI VARIANTE ED AMPLIAMENTO DEL P.R.T.</u>	
5.1. L'AMPLIAMENTO	14
5.2. LE ATTREZZATURE PUBBLICHE	15
5.3. LE RETTIFICHE PUNTUALI	16
5.4. LE SUPERFICI IMPEGNATE	17
5.5. LE PREVISIONI DI SPESA	19
5.6. LE AZIENDE IN AREA A.S.I.	21
- Aziende in esercizio	
- Aziende in costruzione	
- Aziende in programma	
6. Elenco elaborati	

### Appendice

#### LE NORME DI ATTUAZIONE

Titolo I : NORME DI CARATTERE GENERALE  
 Titolo II : NORME SPECIFICHE

P.R.T. Aggl.to Ind.le PIANODARDINE \_\_\_\_\_ NORME DI ATTUAZIONE \_\_\_\_\_

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA  
PROVINCIA DI AVELLINO

PIANO REGOLATORE TERRITORIALE A.S.I.  
AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI PIANODARDINE

NORME DI ATTUAZIONE

Titolo I: NORME DI CARATTERE GENERALE

Titolo II: NORME SPECIFICHE



Titolo I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Valide per tutti gli Agglomerati Industriali del Consorzio A.S.I. della  
Provincia di Avellino.

Art. 1:

Il presente Piano produce gli stessi effetti giuridici del Piano Territoriale di Coordinamento di cui alla legge 17/08/1942 n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 51 del T.U. approvato con D.P.R. 06/03/1978, n° 218.

Tutti i Comuni della Provincia di Avellino - coincidendo questa con il Comprensorio del Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino - potranno individuare, nell'ambito delle proprie circoscrizioni territoriali, zone destinate ad insediamenti industriali sentito il parere del Consorzio medesimo.

I Comuni i cui territori sono comunque interessati dagli Agglomerati industriali del Consorzio non possono individuare nell'ambito del proprio territorio comunale nuove aree per insediamenti industriali se non previo parere favorevole del Consorzio.

Art. 1/bis:

I Comuni di Avellino, Atripalda, Grottolella, Manocalzati Montefredane, Prata Principato Ultra e Pratola Serra, i cui territori sono interessati dall'Agglomerato Industriale di Pianodardine, redigeranno o adegueranno i propri strumenti urbanistici conformemente alle indicazioni di cui al presente Piano.

Gli Stessi riconosceranno speciale urgenza alle richieste di Concessione edilizia inoltrate relativamente ad interventi di nuovi stabilimenti industriali o relativamente a varianti da parte di aziende già insediate, avendo, per legge, detti interventi i requisiti di pubblica utilità e fissano il termine massimo di giorni 60 (sessanta) per l'esame delle richieste: entro tale termine rilasceranno la Concessione edilizia o l'eventuale diniego.

Art. 1/ter:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente Piano ai sensi del 2° comma dell'art. 51 del T.U. di cui al D.P.R. 06/03/1978, n° 218 e fino all'approvazione del Piano stesso da parte dei competenti Organi Regionali, i Comuni di cui al primo comma dell'art. 1 bis sono tenuti a rispettare le presenti Norme adottando le relative misure di salvaguardia, che avranno validità per un periodo di tempo non superiore a 3 anni.

Art. 1/quarter:

I Comuni innanzi specificati (art. 1/bis) sono tenuti a redigere o ad adeguare i propri strumenti urbanistici conformemente alle indicazioni del presente Piano entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di approvazione del Piano medesimo.

Art. 2:

L'esame e l'approvazione preliminare dei progetti di massima ed esecutivi di tutte le opere di impianto e sistemazione di stabilimenti industriali e costruzioni annesse sono demandati al Comitato Direttivo del Consorzio o ad Organo apposito da esso espresso.

I suddetti progetti dovranno essere completi di tutti i particolari, compresi quelli relativi ai servizi accessori, alle opere di accesso viario e di raccordo ferroviario, di recinzione e di sistemazione a verde del lotto.

Il rilascio della licenza di costruzione di impianti industriali nell'interno degli agglomerati è subordinato alla approvazione del relativo progetto da parte del Consorzio Industriale.

Nel caso che il Comitato Direttivo od Organo da esso espresso non si sia pronunciato sul progetto esecutivo entro 60 gg., il progetto medesimo si considererà approvato dal Consorzio.

Art. 3:

Gli impianti industriali con più di 20 addetti potranno essere insediati solo in Agglomerati industriali consortili.

Art. 4:

Dall'esercizio delle attività produttive delle Aziende localizzate negli Agglomerati non dovranno derivare rumori ed inquinamenti del suolo e delle acque superficiali e di falda, in quantità e qualità tali da recare pregiudizio alla salute pubblica ed alle possibilità di lavoro nelle aree circostanti.

Dovranno essere rispettate - sempre e comunque - le Norme di legge vigenti in materia nonché le specifiche disposizioni impartite dagli Organi competenti.

Art. 5:

Le Aziende presenti negli Agglomerati sono tenute a rispettare tutte le Norme, disposizioni ed istruzioni già emanate e da emanarsi eventualmente dal Consorzio in prosieguo di tempo, relativamente alla disciplina dell'uso delle opere, attrezzature e servizi di utilizzo ed interesse comune gestiti dal Consorzio, o da terzi da questo delegati, nell'ambito degli Agglomerati stessi.





In particolare le Aziende sono obbligate a concorrere alle spese di gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle opere e dei servizi di interesse comune realizzati dal Consorzio a servizio degli Agglomerati.

Le relative quote e modalità sono stabilite nei Regolamenti consortili di gestione e manutenzione emanati o da emanare dal Consorzio, tenuto conto delle superfici in proprietà, o comunque a disposizione, e dell'intensità dell'uso delle infrastrutture.

Art. 6:

Nelle unità di localizzazione industriale individuate dal presente Piano l'insediamento di iniziative produttive si attua esclusivamente mediante assegnazione e successiva cessione dei lotti preventivamente acquisiti alla disponibilità del Consorzio.

In tali unità non è ammesso l'esercizio del diritto di prelazione.

Titolo II : NORME SPECIFICHE

Valide per l'Agglomerato Industriale di Pianodardine

Art. 7:

Nelle aree di localizzazione industriale sono consentite solo quelle costruzioni attinenti al carattere della zona: insediamento industriale.

Nelle unità di localizzazione industriale n.ri 5-6-8, laddove sono state incorporate nella previsione di P.R.T. Aziende con preesistenti attività di commercio o di servizi, è possibile la localizzazione anche di dette attività.

Sono ammesse le abitazioni del custode e del personale tecnico del quale sia strettamente indispensabile la continua permanenza negli stabilimenti, fino ad un massimo di 350 mc. per ciascuna abitazione e comunque non oltre i n° 2 (due) specifici alloggi per la singola azienda.

Art. 8:

L'indice di copertura massimo dei lotti industriali (rapporto fra superficie coperta e superficie totale del lotto), non sarà superiore al 50 %.

Inoltre dovranno essere rispettate le disposizioni seguenti:

- riservare a parcheggio privato all'interno dei confini di proprietà, una area non inferiore a mq. 15,00 per addetto previsto nell'azienda e comunque non inferiore al 5% dell'area assegnata;

- la sistemazione delle aree di parcheggio dovrà essere tale da consentire la sosta delle autovetture del personale e dei visitatori nonché degli automezzi pesanti anche fuori dal perimetro della recinzione del lotto, ma in ogni caso tali aree debbono essere arretrate rispetto al filo stradale ed è fatto divieto assoluto di occupare spazi di viabilità dell'Agglomerato. Per quanto possibile le zone asfaltate saranno intervallate con strisce sistemate a verde.

- riservare a verde privato, all'interno delle recinzioni di proprietà, almeno il 25% dell'area libera e sistemare la zona con piantumazioni, secondo apposito progetto da approvare da parte del Consorzio: e comunque mai inferiore al 5% dell'intera superficie del lotto.

#### Art. 9:

Le recinzioni in genere non devono superare un'altezza di mt. 3,00 dei quali può non essere a giorno soltanto la parte più bassa fino ad un'altezza di mt. 1,00 dal piano di campagna.

Non sono ammesse le recinzioni in muro pieno continuo salvo eccezionali e dimostrate esigenze e dove il carattere dell'ambiente lo richieda; in tal caso la loro altezza non deve superare i mt. 3,00 dal piano di campagna.

Negli incroci di strade e per una lunghezza di almeno mt. 20,00 dal punto di intersezione degli allineamenti stradali, non sono ammesse in nessun caso recinzioni costituite da pareti piene continue o siepi vive dietro le cancellate.

#### Art. 10:

Tutti i corpi di fabbrica, compresi eventuali volumi interrati, devono essere arretrati di almeno mt. 10,00 dai confini prospicienti strade e di almeno mt. 7,00 dagli altri confini, ivi comprese eventuali zone a diversa destinazione urbanistica.

Gli impianti tecnologici a servizio delle aziende, fermo restando il requisito di distanza dai cigli stradali, potranno essere ubicati - eccezionalmente - anche a distanza inferiore ai mt. 7,00 dagli altri confini, fatte salve le norme del vigente codice civile e di ogni altra norma di legge speciale vigente in materia.

In particolare, per le cabine di trasformazione ed i locali di consegna dell'energia elettrica, per i quali sia necessario l'intervento degli incaricati dell'ENEL per la sorveglianza, manutenzione o per quant'altro occorra per il loro funzionamento, può essere consentita la costruzione sul perimetro del lotto, ma a distanza non inferiore a mt. 3,00 dal filo bitumato della viabilità dell'Agglomerato.

Tali manufatti dovranno essere dotati di accesso indipendente tale da consentire di raggiungere gli impianti stessi autonomamente e quindi anche nel caso in cui gli accessi normali agli stabilimenti siano impediti per qualsiasi causale.



R.I.T. Agg. lo Ind. le BIANODARDINE \_\_\_\_\_ NORME DI ATTUAZIONE \_\_\_\_\_

La piantumazione non può comunque essere effettuata ad una distanza inferiore a mt. 3,00 dai confini stessi.

In corrispondenza dell'accesso allo stabilimento le opere di recinzione dovranno essere arretrate di almeno mt. 3.50 per una lunghezza di almeno mt. 15 per la formazione di una piazzola avente lo scopo di facilitare, in ogni caso, le manovre dei veicoli in entrata ed in uscita: su tali piazzole non è ammessa la sosta.

Le strade carrabili di accesso agli stabilimenti interne ai lotti, non dovranno avere pendenze del piano viabile superiori al 2% per una lunghezza di almeno 15 mt. dai confini di proprietà in modo da facilitare le manovre di entrata ed uscita dei veicoli evitando brusche immissioni dei medesimi sulla viabilità consortile.

Art. 11:

Nelle zone destinate agli insediamenti industriali, il Consorzio si riserva di impiantare nel sottosuolo e nello spazio aereo, limitatamente alle aree non coperte da edifici, rispettivamente condutture per acquedotti, gasdotti, fognature e condutture per elettrodotti con esclusione di ogni indennità dovuta per l'installazione; si riserva altresì il diritto di accesso alle aree dove tali impianti saranno ubicati al fine di eseguire le opere di manutenzione.

Art. 12:

Norme particolari per le zone di Attrezzature Pubbliche e dei Servizi di Interesse Collettivo.

Le zone dei servizi industriali previste dal Piano Regolatore sono destinate a formare la dotazione di spazi pubblici o riservate all'attività collettiva, a verde pubblico e ad attrezzatura ricreativa e sportiva, e aree per terminal di mezzi pubblici.

In queste zone saranno ammessi fabbricati per funzioni direzionali e di carattere sociale (uffici consortili, sportelli bancari, ufficio postale, vigili del fuoco, mense, centro sociale, asilo nido, ecc.) ed inoltre sarà consentito l'impianto per le attrezzature strettamente necessarie per la manutenzione ed il rifornimento dei mezzi meccanici al servizio delle funzioni produttive.

I distacchi degli edifici dai cigli stradali e dai confini di zona non devono essere inferiori a mt. 7,00

Indice massimo di fabbricabilità fondiaria : 3,5 mc/mq.

Art. 13:

Norme particolari per la zona dei servizi tecnologici consortili.

Per consentiti quegli impianti e servizi di carattere generale e ad uso industriale e

civile necessari per l'esercizio delle reti di infrastrutture e degli impianti (depurazione, centrale idrica, cabina di decompressione metano, ecc.).  
I distacchi degli edifici e degli impianti dai cigli stradali e dai confini di lottizzazione non devono essere inferiori a mt. 20,00.

Art. 14:

Norme particolari per la zona di rispetto fluviale

E' consentita la realizzazione delle opere di arginatura, difesa e regimazione di corsi d'acqua presenti negli Agglomerati o comunque connesse con la tutela dell'assetto idrologico delle aree.

Sono altresì ammesse le opere di ricerca e sfruttamento di eventuali pozzi artesiani per usi industriali e agricoli, nel rispetto delle norme vigenti che regolano la materia.

Sono consentiti eventuali attrezzature sportive e per il tempo libero strettamente connesse con le necessità degli addetti all'agglomerato industriale.

Art. 15:

/ Norme particolari per le fasce agricole di rispetto industriale.

Non sono consentite costruzioni, ad eccezione di quelle strettamente indispensabili per la conduzione dei fondi agricoli.

La densità fondiaria ammissibile a tale scopo sarà contenuta entro 0,03 mc./mq..

Le distanze da osservare nella edificazione a partire dal ciglio stradale, saranno quelle stabilite dal D.M. 1° aprile 1968 n. 1404

Art. 16:

Norme particolari :

Strade:

Nell'interno degli agglomerati industriali è previsto il seguente tipo di viabilità:

1. - Strada industriale : sezione totale di mt. 10,50
  - a) due carreggiate, con una corsia di marcia ciascuna di mt. 3,75;
  - b) due banchine laterali asfaltate di mt. 1,50 ciascuna;
  - sono previste inoltre due fasce per servizi laterali, a verde, variabili da mt. 3,50 a 5,00 ciascuna;

Opere elettriche:

Negli agglomerati industriali è prevista una sottostazione di trasformazione e distribuzione in cavo a 20 KV.

Per la sottostazione di trasformazione è prevista un'area non inferiore agli 8.000 mq.



Depurazione dei fumi:

Per quanto concerne l'inquinamento atmosferico dovranno essere osservate le Norme di cui alla legge 13/07/1966 n° 615 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15/04/1971 n° 322 e successive modifiche ed integrazioni: ciò indipendentemente dall'assegnazione del territorio alle zone previste dall'art. 2 della legge citata.

Approvvigionamenti idrici:

Per quanto concerne l'eventuale esecuzione di opere di ricerca e di emungimento delle acque sotterranee dovranno essere puntualmente osservate le Norme di cui al T.U. delle leggi "sulle acque e sugli impianti elettrici" (G.U. 08/01/1934, n°5) e successive modifiche ed integrazioni.

Rifiuti solidi:

Le Aziende che producono rifiuti solidi all'interno degli Agglomerati non potranno scaricare i medesimi all'interno del perimetro dell'area degli Agglomerati stessi. I Comuni interessati metteranno a disposizione degli Agglomerati industriali una o più aree ove le Aziende, nel rispetto delle Norme di legge vigenti in materia, provvederanno ad inviare i propri rifiuti in discarica.

Fognature:

L'immissione degli scarichi nelle fognature consortili dovrà avvenire a mezzo di fognature aziendali separate: rispettivamente per le acque meteoriche e per le acque fecali e reflue del processo produttivo.

Le acque pluviali ricadenti nel lotto di insediamento non dovranno essere smaltite nelle proprietà confinanti bensì essere, a cura e spesa delle Aziende, raccolte ed immesse nella fognatura consortile in base ai dettami che saranno forniti dal Consorzio.

Le acque fecali e reflue del processo produttivo prima di essere immesse, sempre a cura e spese delle rispettive Aziende, nelle fognature consortili dovranno essere trattate a mezzo di idonei impianti di depurazione e, all'occorrenza, neutralizzate.

Gli impianti di depurazione aziendali dovranno prevedere idonei punti, facilmente accessibili, di prelievo di campioni di liquami in entrata ed in uscita, onde consentire i controlli di legge da parte dei competenti Organi.

Le aziende dovranno inoltre curare la perfetta esecuzione ed il regolare funzionamento continuativo degli impianti di depurazione aziendale.

Qualora la qualità degli scarichi fosse tale da far prevedere azioni corrosive, pregiudizievoli per l'integrità delle reti fognanti consortili, le Aziende dovranno provvedere, a loro carico e rischio, alla costruzione di canali di scarico delle suddette acque secondo il tracciato e le cautele che verranno stabilite dal Consorzio.

I limiti di accettabilità della acque di scarico nelle fognature consortili devono essere conformi ai valori fissati dalla legge 10/05/1976 n° 319, e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo alla natura del recapito finale delle fognature medesime.

Il Consorzio autorizzerà gli allacciamenti alle proprie reti fognanti solo ed esclusivamente sotto il profilo idraulico-demaniale, restando a carico delle Aziende l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni prescritte dalla Legge sopraccitata.

Art. 17:

Norme particolari per le fasce di rispetto.

Nelle fasce di rispetto sono consentite le coltivazioni agricole in atto; non sono ammesse alberazioni in triangoli di visibilità all'incrocio delle strade.

Art. 18:

Facoltà di rivalsa sui suoli

Al Consorzio A.S.I. della Provincia di Avellino è fatta salva la possibilità di riprendere, a mezzo di esproprio, porzioni di suolo già ceduto ad Aziende e da queste non utilizzato completamente, sia con costruzioni che servizi.

